

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

N. 100.239/18.100 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 duemiladieci addì 1° primo ottobre.

In Milano, nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me Dott. Luigi Prinetti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Sigg.:

- Fedeli Alessandro, nato a Bollate il 27 marzo 1954 e domiciliato a Bollate Via Silvio Pellico n. 13, codice fiscale FDL LSN 54C27 A940T, in qualità di titolare dell'impresa individuale sita in Bollate Via Silvio Pellico n. 13, iscritta con qualifica di Piccolo Imprenditore nella sezione speciale presso il Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e numero di iscrizione FDL LSN 54C27 A940T, Partita IVA 13011340158, REA 1665866;

- Monti Marco Giovanni, nato a New York (USA) il 17 settembre 1949 e domiciliato a Milano Via Francesco Albani n. 43, codice fiscale MNT MCG 49P17 Z404U, in qualità di titolare dell'impresa individuale sita in Milano Via Francesco Albani n. 43, iscritta con qualifica di Piccolo Imprenditore nella sezione speciale presso il Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e numero di iscrizione MNT MCG 49P17 Z404U, Partita IVA 12001850150, REA 1519529;

- Sculamieri Luigi, nato a Barletta il giorno 11 luglio 1966 e domiciliato a Milano Via S. Paolino n. 26, codice fiscale SCL LGU

66L11 A669C, in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "COOL CLIMA DI SCULAMIERI LUIGI" sita in Milano Via Barona n. 25, iscritta con qualifica di Impresa Artigiana nella sezione speciale presso il Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e numero di annotazione SCL LGU 66L11 A669C, Partita IVA 10549090156, REA 1390340;

- Panjai Wilawan, nata a Nonthaburi (Tailandia) il giorno 11 maggio 1962 e domiciliata a Milano Via Zecca Vecchia n. 4, codice fiscale PNJ WWN 62E51 Z241D, in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "SERAFINO INN TOELETTATURE PER CANI DI PANJAI WILAWAN" sita in Milano Viale Gorizia n. 12, iscritta con qualifica di Piccolo Imprenditore nella sezione speciale presso il Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e numero di iscrizione PNJ WWN 62E51 Z241D, Partita IVA 10165250159, REA 1402384;

- Basso Davide, nato a Milano il 26 agosto 1976 e domiciliato a Rozzano (MI) Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 6, codice fiscale BSS DVD 76M26 F205X, e Quarto Marco, nato a Milano il 30 agosto 1978 e domiciliato a Paderno Dugnano (MI) Via Bolivia n. 13/A, codice fiscale QRT MRC 78M30 F205Z, che intervengono nella loro qualità di soci amministratori ed in rappresentanza della società "DA.MA. ELETTRICA S.N.C. di Davide Basso e Marco Quarto" con sede in Rozzano Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05357410967, REA 1815353, muniti dei necessari poteri in forza dei patti sociali vigenti;

- Severgnini Claudio, nato a Milano il 4 giugno 1960 e domiciliato a

Buccinasco (MI) Via Scarlatti n. 33, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della società "TAM S.r.l." con sede in Milano Via Russoli n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 06270520965, REA 1881265, munito dei necessari poteri in forza di Verbale assembleare in data 1 ottobre 2010;

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il presente atto dichiarano di costituire una associazione denominata:

"Unione Aziende Produttive Artigiane Milanesi"

in sigla "UNIAPAM"

con sede in Milano con indirizzo in Via Russoli n. 1, non avente scopo di lucro ed avente lo scopo e le caratteristiche di cui allo statuto che reggerà l'Associazione che letto da me Notaio e, firmato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

I comparenti determinano in cinque il numero dei membri dell'**Ufficio di Presidenza** e nominano a tale carica per cinque anni i Sigg.

Fedeli Alessandro

Monti Marco Giovanni

Severgnini Claudio

Sculamieri Luigi

sopra generalizzati,

e Tosti Alessandro, nato a Milano il 21 luglio 1955, e domiciliato a

Milano, Via Favretto Giacomo n. 15, codice fiscale TST LSN 55L21
F205Z.

Vengono nominati:

Presidente dell'Associazione il Sig. Fedeli Alessandro

Vice Presidente il Sig. Monti Marco Giovanni

Segretario il Sig. Tosti Alessandro.

Vengono nominati a comporre il **Consiglio Provinciale** i Sigg.:

Fedeli Alessandro

Monti Marco Giovanni

Tosti Alessandro

Severgnini Claudio

Sculamieri Luigi

Panjai Wilawan

Basso Davide

Quarto Marco.

Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della
Associazione.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura, unitamente all'allegato "A",
alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 19
diciannove.

Consta il presente atto di due fogli scritti su cinque pagine e mezza a
mano e a macchina da persone di mia fiducia.

F.to Marco Giovanni Monti

Marco Quarto

Fedeli Alessandro


F.to Wilawan Panjai


Daide Basso

Claudio Severgnini

Sculamieri Luigi

Luigi Prinetti





STATUTO
ENUNCIAZIONE - SEDE - SCOPI - COMPITI

Art. 1. - Enunciazione

E' costituita l'Associazione "Unione Aziende Produttive Artigiane Milanese", in sigla denominata UNIAPAM. L'Associazione non ha scopo di lucro, ha carattere prettamente sindacale ed è apartitica e libera da qualsiasi influenza politica.

Essa, nella definizione della sua identità e dei suoi progetti, si richiama ai valori morali ed etici che devono ispirare la convivenza civile per l'affermazione del bene comune.

Art. 2. - Sede

La sede dell'UNIAPAM è in Milano, con indirizzo in Via Russoli, 1. Il Consiglio Provinciale può deliberare il trasferimento della sede, come pure può istituire uffici periferici e sedi secondari anche altrove, così come può sopprimere quelle istituite.

Art. 3. - Scopi

L'UNIAPAM ha per scopo:

- a) associare gli artigiani anche in forma settoriale per tutelarne gli interessi e difenderne i diritti;
- b) intraprendere ogni azione tendente alla partecipazione diretta o indiretta della categoria alle scelte di politica economica e sociale;
- c) migliorare il comparto dell'artigianato per affermarne la cultura imprenditoriale nell'ambito della società civile;
- d) assistere tanto i singoli associati, quanto le imprese, anche aggregate tra loro, in tutte le questioni di carattere sindacale, tecnico, fiscale ed economico nonché assistere i singoli soci nelle loro azioni, dichiarazioni, atti, ricorsi, reclami;
- e) promuovere e coordinare ogni azione rivolta alla realizzazione di previdenze, scuole, mostre; provvedere a tutto ciò che torni vantaggioso sia nel campo morale sia nel campo materiale ai propri iscritti; sviluppare i rapporti con organizzazioni a carattere associativo e sindacale dell'artigianato e di altre professioni o attività imprenditoriali. A tal fine potrà aderire a strutture o confederazioni interprofessionali o rappresentative dell'imprenditoria e delle forze di lavoro.
- f) effettuare prestazioni di consulenza, assistenza e di elaborazione dati riguardanti la gestione del personale nonché dei dati contabili, fiscali, statistici e la stampa dei relativi documenti per conto proprio e dei propri associati. Per tali prestazioni ove fosse richiesto per Legge l'Associazione si avvarrà di professionisti e consulenti;
- g) fornire i servizi di interesse comune ed espletare ogni altro compito che dalle leggi e dal deliberato degli organi sociali siano ad essa direttamente affidati;
- h) designare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organi o commissioni per le quali la rappresentanza degli organi generali sia richiesta o ammessa;
- i) assolvere l'espletamento di ogni altro compito, che per deliberato dell'assemblea, sia in ogni caso conforme ai fini istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 4. - Compiti

Per conseguire le finalità dell'articolo. 3 la " Unione Aziende Produttive Artigiane Milanese " si propone i seguenti compiti:

- a) appoggiare ed attuare tutte le iniziative nel campo sindacale, culturale, amministrativo, legislativo, assistenziale, previdenziale ed altri settori di intervento che interessino le imprese;
- b) studiare i problemi della categoria, esercitando la propria azione presso Enti pubblici o privati, collaborando con essi nella elaborazione di nuove leggi, norme o regolamenti, al fine di valorizzare l'attività dell'artigiano;
- c) rappresentare la categoria nei suoi aspetti sindacali presso gli organi dello Stato, degli Enti pubblici, degli istituti di assistenza e previdenza, nonché nei rapporti di carattere internazionale

presso gli organi e le organizzazioni della Unione Europea o di altri Stati; aderire ad organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui scopi non siano in contrasto con quelli della categoria stessa;

d) partecipare ad altri enti, società e/o associazioni che per scopo o finalità siano conformi al perseguimento dei fini istituzionali dell'associazione stessa.

Essa esplicherà la propria attività anche in collaborazione con altre associazioni affini o collaterali, a qualsiasi livello, con le quali potrà mantenere relazioni e contatti necessari e stipulare accordi, convenzioni o patti;

e) stipulare convenzioni con organismi economici di qualunque genere, associazioni, ordini, società, CAF, ecc. per la fornitura di beni e servizi a favore dei propri associati e fornire ai propri iscritti assistenza, informazioni e organizzazione nell'adempimento dei propri obblighi in materia fiscale, previdenziale e sindacale;

f) designare e nominare i propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;

g) curare l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli iscritti, nonché dei loro collaboratori, nei principali settori di attività istituendo corsi, seminari, convegni ed incontri di studio e fornendo loro tutti quei servizi ritenuti utili od opportuni per il miglior espletamento dell'attività.

STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 5. - Aderenti

All'associazione possono aderire gli artigiani della Regione Lombardia, gli esperti in materia di artigianato anche se non iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, i lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Ai fini della qualifica artigianale si fa rimando alle disposizioni contenute nella Legge 443/85 e successive modificazioni.

E' incompatibile con l'iscrizione lo stato di interdizione o di inabilitazione.

L'iscrizione è impegnativa per un anno e si rinnova tacitamente per uguale periodo.

I soggetti che desiderino diventare soci dovranno presentare domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza. La presentazione della richiesta comporta l'accettazione integrale e incondizionata dello Statuto e dei regolamenti che risulteranno in vigore alla data di presentazione.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Art. 6. - Cessazione

La qualifica di associato cessa per:

- a) la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) dimissioni e decesso
- c) morosità ed espulsione.

La cessazione viene deliberata dal Consiglio Provinciale. Nei casi di espulsione deve essere richiesto il parere del Collegio dei Probiviri. La cessazione fa decadere automaticamente l'interessato dalle rispettive cariche ricoperte all'interno dell'Associazione ovvero all'esterno dell'associazione se assunte in sua rappresentanza.

Art. 7. - Obblighi degli associati

Gli iscritti hanno l'obbligo:

- a) di non prendere iniziative individuali nel campo sindacale;
- b) di deferire alla Presidenza dell'Associazione le eventuali divergenze riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi e degli altri accordi sindacali nei confronti della generalità dei propri dipendenti;

c) di rispettare le norme stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti approvati dal Consiglio di Presidenza;

d) di versare la quota associativa nei termini e nella misura stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Art. 8. - Adesioni ed aggregazioni

La "Unione Aziende Produttive Artigiane Milanesi", su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può aderire ad altre aggregazioni di associazioni sindacali di artigiani, a qualsiasi livello territoriale, aventi carattere associativo, consortile, cooperativistico, federale e confederale, come potrà aderire ad associazioni, anche non artigiane, il cui scopo sia strumentale alla realizzazione delle finalità e dei compiti che la "Unione Aziende Produttive Artigiane Milanesi" si propone. Potrà anche aderire ad analoghe strutture estere o internazionali.

ORGANI

Art. 9. - Organi Associativi

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci; (organo sovrano)
2. Il Consiglio Provinciale (organo deliberativo);
3. L'Ufficio di Presidenza (organo esecutivo);
4. Il Presidente;
5. Il Collegio dei Proviviri.

Art. 10. – L'Assemblea dei soci (Organo sovrano) - Costituzione e funzionamento.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L'assemblea dei soci è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea propone la nomina di un segretario e di tre scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni partecipante all'assemblea deve essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed ha diritto ad un voto e può rappresentare fino a cinque associati mediante delega scritta. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano oppure a schede segrete nel caso venga richiesto da almeno dieci presenti e l'assemblea approvi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti tranne quelle concernenti le modifiche statutarie che sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Per lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Art. 11. - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno. Dovrà essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri in carica, oppure da un quinto degli associati. In tali casi i richiedenti dovranno precisare l'ordine del giorno e l'assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta. L'avviso di convocazione sarà dato con l'affissione nella sede dell'UNIAPAM.

Art. 12. - Competenze dell'Assemblea

All'assemblea spetta:

- a) Eleggere il Consiglio Provinciale;
- b) Eleggere il Collegio dei Proviviri;
- c) determinare le direttive generali che devono essere seguite per il raggiungimento delle

- finalità e l'assolvimento dei compiti previsti agli articoli 3 e 4;
- d) discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
 - e) approvare il rendiconto consuntivo;
 - f) esaminare e deliberare le modifiche da apportarsi allo Statuto;
 - g) deliberare in merito ad ogni altro oggetto compreso nello scopo sociale.

Art. 13. - Consiglio Provinciale (Organo deliberativo)

L'Unione Aziende Produttive Artigiane Milanesi – UNIAPAM affida ad un Consiglio Provinciale composto da un massimo di 20 consiglieri il compito di elaborare le linee programmatiche e strategiche dell'associazione. Il Consiglio Provinciale è l'organo deliberante. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, in caso di parità di voti prevalgono gli eventuali consiglieri uscenti rieletti o, in loro mancanza, i più anziani di età. Quando nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, i membri del Consiglio rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione. L'Assemblea, nella sua prossima convocazione, provvederà a ratificarne la nomina o sostituirli con altri. I membri così eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, i membri rimasti in carica provvederanno alla convocazione dell'Assemblea, entro 30 giorni, per la nomina del nuovo Consiglio Provinciale.

I componenti del Consiglio Provinciale che per tre volte consecutive non intervengono alle adunanze, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 14. - Competenze del Consiglio Provinciale

Spetta al consiglio Provinciale:

- a) eleggere fra i propri membri il Presidente, il o i Vice Presidenti, il Segretario (anche non socio) e tutti gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza (organo esecutivo);
- b) revocare le nomine dei componenti l'Ufficio di Presidenza che affiancano Presidente, vice presidenti e Segretario.
- c) promuovere, deliberare ed attuare i regolamenti ed i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statuari seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- d) presentare all'Assemblea il resoconto dell'attività attuata, secondo gli scopi statuari e fondanti;
- e) deliberare la partecipazione ad associazioni, società, enti o amministrazioni, nonché la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati;
- f) nominare rappresentanti di UNIAPAM presso le associazioni, le società, gli Enti o Amministrazioni in grado di agire nell'interesse dell'Artigianato;
- g) istituire nei centri più importanti delegazioni con uffici distaccati, determinandone i limiti di autonomia gestionale;
- h) predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
- i) determinare l'importo annuale delle quote che servono per le necessità finanziarie dell'Associazione;
- l) accogliere le adesioni come previsto dall'articolo 5, previo accertamento dei requisiti richiesti, e prendere atto del recesso degli associati;
- m) deliberare, sentito il Consiglio dei probiviri, sulle sanzioni disciplinari quali censura, sospensione ed espulsione di tutti coloro che non ottemperano alle norme di cui al presente Statuto, dei condannati per reati comuni, degli interdetti, degli inabilitati.

Art. 15. - Convocazione, costituzione e funzionamento del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale si riunisce su convocazione del Presidente e, in caso di impedimento, del Vice Presidente delegato. La convocazione del Consiglio Provinciale sarà fatta a mezzo sms, fax o e-mail spediti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di particolare urgenza i termini di convocazione saranno ridotti a 48 ore.

Per la validità delle votazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio provinciale, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le votazioni sono palesi o segrete: la votazione dovrà sempre essere segreta quando sia domandata anche da un solo membro del Consiglio. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. A parità di voti nelle votazioni segrete la proposta si intende nulla e da ripetere.

Compito di verbalizzare le sedute del Consiglio spetta al Segretario. In caso di assenza il Consiglio nominerà un verbalizzatore.

Art. 16. – Ufficio di Presidenza (Organo esecutivo)

E' affidato all'Ufficio di Presidenza il governo esecutivo dell'associazione. Pertanto l'Ufficio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dal o dai Vice Presidenti, dal Segretario e da due membri eletti dal consiglio Provinciale. Le cariche dei membri dell'Ufficio di Presidenza durano cinque anni e potranno essere rinnovate.

La carica di Segretario può essere ricoperta anche da una figura esterna non necessariamente iscrivibile come socio.

Sono assegnate al Segretario le funzioni di gestione amministrativa della struttura associativa. Il segretario riferirà all'Ufficio di presidenza ogni decisione che riguardi gli aspetti contabili, amministrativi e di gestione del personale dell'organizzazione.

Art. 17. - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente può delegare le sue funzioni di rappresentanza politica e sindacale ad un membro qualsiasi dell'Ufficio di presidenza. In caso di assenza del Presidente per impedimento, la rappresentanza giuridica spetterà al Vice Presidente, o in caso di più vice Presidenti al Vice Presidente delegato dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza, fatta peraltro avvertenza che la firma del Vice Presidente fa piena fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18. – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, che rimarranno in carica cinque anni. In caso di vacanza di un posto di Probiviro, Il Consiglio Provinciale alla prima occasione deve provvedere alla sua sostituzione. Tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea utile.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere.

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di decidere

- a) sui ricorsi contro i provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione degli associati;
- b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di Iscrizione;
- c) sui ricorsi presentati contro provvedimenti di organi dell'associazione sia dai singoli soci che da altri organi dell'associazione.

PATRIMONIO

Art. 19. - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'"Unione Aziende Produttive Artigiane Milanesi" è costituito dal contributo degli iscritti, dai proventi delle attività svolte e delle manifestazioni di aggiornamento, dai frutti maturati sul patrimonio e da altri proventi che il Consiglio Provinciale potrà accettare nell'espletamento delle proprie funzioni e se compatibili con le finalità e gli scopi di cui agli articoli 3 e 4.

In caso di scioglimento dell'"Unione Aziende Produttive Artigiane Milanesi" il patrimonio netto sarà destinato ad opere finalizzate al sostegno della attività artigianale, con particolare riferimento

alla formazione dei giovani artigiani.

NORME DISCIPLINARI

Art. 20. - Sanzioni disciplinari

Al fine di regolare il funzionamento dell'attività dell'associazione sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura è applicata dal Consiglio provinciale all'Associato che non adempie con la dovuta diligenza agli obblighi derivati dallo Statuto Sociale, dai regolamenti, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione, e particolarmente al tempestivo pagamento delle quote sociali:

b) la sospensione temporanea è applicata dal Consiglio Provinciale all'Associato recidivo nelle mancanze che diedero luogo a censura oppure che abbia coi fatti e comportamento arrecato danno al prestigio agli interessati dell'Associazione;

c) l'espulsione è applicata dal consiglio Provinciale dell'Associazione quando nei confronti dell'Associato ricorrano gravi e eccezionali motivi che rendono inconciliabile la sua presenza nell'Associazione imprese artigiane milanesi. Tra i motivi di espulsione sono ricomprese le condanne per reati comuni.

E' facoltà dell'interessato ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni, per tutti i provvedimenti disciplinari.

NORME GENERALI E DI RINVIO

Art. 21. - Retribuzione delle cariche

Tutte le prestazioni e le cariche dei componenti degli Organi sociali non danno diritto a remunerazioni e sono cariche onorifiche, ad esclusione eventualmente del Presidente e del Segretario. Potranno essere concessi rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 22.- Regolamento

Su proposta e per iniziativa dell'Ufficio di Previdenza, potrà essere predisposto apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, previo parere del Consiglio Provinciale.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

F.to Marco Giovanni Monti

Marco Quarto

Fedeli Alessandro

Wilawan Panjai

Davide Basso

Claudio Severgnini

Sculamieri Luigi

Luigi Prinetti